



## BOLLO AUTO

Il Bollo Auto dal 1999 diventa di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome. Le tariffe sono determinate, quindi, su base regionale o provinciale. Dal 2007 le cifre, sia fissa che variabile, cambiano a seconda del tipo di emissioni inquinanti effettuate dal mezzo. Per stabilire queste ultime è necessario ricavare dalla carta di circolazione la direttiva CEE di riferimento e confrontarla con l'elenco delle Categorie di EURO.

### *Chi deve pagare la tassa automobilistica?*

E' tenuto al versamento della tassa automobilistica il soggetto che è proprietario l'ultimo giorno utile per il pagamento, in base alle risultanze del P.R.A., con riferimento alla data dell'atto. Esempio: periodo di imposta gennaio dicembre: termine ultimo 31 gennaio.

In caso di prima immatricolazione il soggetto passivo risulta essere l'intestatario della carta di circolazione. Per cui il presupposto si costituisce con l'immatricolazione del veicolo.

### *Quando si deve pagare la tassa automobilistica?*

Il termine utile per effettuare il pagamento è l'ultimo del mese successivo a quello di scadenza del versamento eseguito. Esempio periodo di imposta maggio aprile: termine ultimo è il 31 maggio.

Nel caso di prima immatricolazione il termine ultimo è fissato all'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Esempio: immatricolazione 10 febbraio termine ultimo 28 febbraio.

Nel caso in cui l'immatricolazione sia avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese a calendario, il termine slitta all'ultimo giorno del mese successivo. Esempio: immatricolazione 22 marzo: termine ultimo 30 aprile.

Nel caso di rientro per uscita da esenzione o cancellazione di fermo valgono le medesime regole dei veicoli di nuova immatricolazione, il riferimento è la data dell'evento.

Se l'ultimo giorno del mese cade di sabato, domenica o festivo il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## **SCADENZE AUTOVETTURE uso proprio**

| TIPO VEICOLO                                 |       | PERIODICITA'  | DECORRENZA | SCADENZA |
|--|-------|---|------------|----------|
| AUTOVETTURE<br>SUPERIORI<br>A 35 KW          | usati | 12 mesi   | Gennaio    | Dicembre |
|  |       |   | Maggio     | Aprile   |
|  |       |   | Settembre  | Agosto   |
|  | nuovi | minimo 9 mesi max 12<br>sino a raggiungere una<br>delle scadenze ammesse    |            |          |
| AUTOVETTURE<br>UGUALI O INFERIORI<br>A 35 KW | usati | 12 mesi   | Febbraio   | Gennaio  |
|  |       |   | Agosto     | Luglio   |
|  | nuovi | minimo 7 mesi max 12<br>sino a raggiungere una<br>delle scadenze<br>ammesse |            |          |
|  |       |   |            |          |

### TABELLA IMPORTI AUTOVETTURE per KW

| TIPOLOGIA VEICOLO<br>AUTOVETTURE |                             | VALORE ANNUO DEL KW<br>ESPRESSO IN EURO     |                          |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
|                                  |                             | Per pagamenti effettuati<br>per anno solare | Per pagamenti frazionati |
| Euro 0                           | fino a 100 KW               | 3,30  | 3,40                     |
|                                  | Oltre 100 KW<br>per ogni KW | 4,95  | 5,05                     |
| Euro 1                           | fino a 100 KW               | 3,19  | 3,29                     |
|                                  | Oltre 100 KW<br>per ogni KW | 4,79  | 4,93                     |
| Euro 2                           | fino a 100 KW               | 3,08  | 3,17                     |
|                                  | Oltre 100 KW<br>per ogni KW | 4,62  | 4,76                     |
| Euro 3                           | fino a 100 KW               | 2,97  | 3,06                     |
|                                  | Oltre 100 KW<br>per ogni KW | 4,46  | 4,59                     |
| Euro 4 e 5                       | fino a 100 KW               | 2,84  | 2,93                     |
|                                  | Oltre 100 KW<br>per ogni KW | 4,26  | 4,39                     |

### IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omessi o ritardati pagamenti il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso l'istituto del "Ravvedimento Operoso". Questo nel caso in cui non siano iniziate qualsivoglia attività di accertamento e la violazione non sia stata già contestata.

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98 al comma 31 dell'articolo 23 ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di minimi ritardi (Ravvedimento Sprint).

*Cosa si deve versare?*

Va versato il tributo dovuto (se non già versato), la sanzione e gli interessi di mora.

La sanzione è:

- **0,20%** del tributo omesso o ritardato per ogni giorno di ritardo se il pagamento viene effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni e se la regolarizzazione avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del tributo;
- **3%** (nel caso di violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011) del tributo omesso o ritardato, se il versamento è stato effettuato con un ritardo pari o superiore a 15 giorni e se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del tributo;
- **3,75%** (per violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011) del tributo, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni ma non oltre l'anno dall'omissione o dall'errore;
- **10%** del tributo nel caso in cui la regolarizzazione avvenga oltre i termini di cui hai precedenti punti, ma entro il termine di decadenza previsto in caso di accertamento.

Gli interessi moratori sono:

- nei casi in cui la sanzione sia determinata nello 0,20% giornaliero, al 3% e al 3,75% del tributo omesso o ritardato, gli interessi sono calcolati al tasso legale e maturano giorno per giorno;
- nei casi in cui la sanzione sia determinata nel 10% del tributo omesso o ritardato, gli interessi si calcolano applicando il tasso del 1,375% al semestre (maturato).

Il versamento del tributo omesso o ritardato, la sanzione e gli interessi moratori vanno pagati **“contestualmente”**

## **AUTO STORICHE**

Dal 2001 i veicoli con più di 30 anni dalla loro costruzione sono esenti dalla tassa automobilistica. **Sono esclusi quelli adibiti ad uso professionale.**

Se detti veicoli sono usati sulla pubblica strada sono soggetti ad una tassa di *circolazione forfettaria* annuale di € 28,40.

Sono assoggettati alla medesima tassa quei veicoli tra i 20 e 30anni, che sono di particolare interesse storico individuati dall'ASI (Automobile Club Storico Italiano).

**[Per saperne di più, e in particolare sulla situazione pagamenti bolli, cliccare](#)**

**<http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Tributi/BolloAuto/>**